D.P. n. 584/GAB

REPUBBLICA ITALIANA

R E G I O N E S I C I L I A N A

IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1956, n.977 recante "*Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di enti locali*"

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 recante "*Provvedimenti in tema di Autonomie Locali*" e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTO la legge regionale 15 settembre 1997, n.35 e sue successive modifiche ed integrazioni, recante "*Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale*" ed in particolare gli articoli 10 e 11;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 recante "*Norme sull'ordinamento degli enti locali*"e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 e sue successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 12, comma 3;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 68;

VISTO il D.P. 181/Area 1/S.G. del 10 novembre 2025 ed in particolare l'articolo 2 con cui il Presidente della Regione, al fine di assicurare la continuità nell'esercizio delle funzioni politico-amministrative, ha assunto temporaneamente le funzioni di Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica;

VISTA la nota n. 12058 del 22/11/2025, acquisita in data 24/11/2025 al n. 19570 del protocollo del Dipartimento regionale delle Autonomie locali, con la quale il Segretario del Comune di Ali' Terme (ME) ha comunicato che in data 22/11/2025 il Consiglio Comunale dell'ente ha approvato la mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco;

VISTA la nota prot. n.12107 del 24/11/2025, acquisita in data 25/11/2025 al n. 19722 del protocollo del Dipartimento regionale delle Autonomie locali, con la quale il Segretario del Comune di Ali' Terme (ME) ha trasmesso la deliberazione n. 59 del 22/11/2025 con la quale il Consiglio comunale ha approvato la mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, riportando i voti di n. 6 (sei) consiglieri favorevoli e n. 3 (tre) contrari, su un numero di 10 (dieci) consiglieri assegnati all'Ente;

ACCERTATO che risultano rispettate le procedure ed i quorum previsti dall'articolo 10 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e sue successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO che ai sensi del combinato disposto dell'articolo 10, commi 1 e 2, e dell'articolo 11, comma 4 della predetta legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e sue successive modifiche ed integrazioni, si rende necessario dichiarare la cessazione del Sindaco e della Giunta e disporre lo scioglimento del Consiglio comunale del Ali' Terme (ME), procedendo, contestualmente, alla nomina di un Commissario straordinario, cui attribuire i poteri dei predetti organi comunali fino all'insediamento degli organi ordinari eletti nella prima tornata elettorale utile;

RILEVATO che il predetto commissario deve risultare in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 55 dell'Ordinamento amministrativo degli Enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e sue successive modifiche ed integrazioni, e non deve trovarsi nelle condizioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, fermo restando, il divieto di cumulare più di 2 incarichi, conferiti dall'Amministrazione regionale o su designazione della stessa, previsto dall'articolo 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, il divieto di ricoprire altri incarichi di commissario straordinario previsto dall'articolo 13, comma terzo, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, nonché il divieto di ricoprire altri incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale, previsto dall'articolo 55, comma 5 bis della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;

VISTA la nota prot. n. 7493 del 09.12.2025 con la quale è stato manifestato l'intendimento di nominare Commissario straordinario del Comune di Alì Terme (ME) con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale, il dott. Giovanni Cocco, Funzionario dell'Amministrazione regionale;

VISTA la documentazione di rito trasmessa in data 12.12.2025 dal dott. Giovanni Cocco e acquisita al protocollo di questi Uffici in data pari data al n. 7573;

VISTA la nota integrativa relativa alla documentazione di rito summenzionata trasmessa dal dott. Giovanni Cocco in data 16.12.2025 e acquisita al protocollo di questi Uffici in pari data al n. 7670;

VISTA la nota prot. n. 7681 del 17.12.2025 relativa agli esiti della verifica in merito al possesso dei requisiti previsti dalla vigente legislazione in materia, in capo al dott.Giovanni Cocco;

VISTO il D.P. n. 610/Gab. del 12.11.2018, con il quale vengono fissate le indennità di funzione mensili spettanti ai Commissari straordinari e regionali presso gli Enti Locali, in rapporto alla popolazione;

PRESO ATTO che i dati relativi alla popolazione legale sono quelli rilevati nell'ultimo censimento al 31 dicembre 2021 (D.P.R. 20.01.2023 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 53 del 3 marzo 2023- Serie generale);

CONSIDERATO che il presente atto è da intendersi sottoscritto dal Presidente della Regione anche in qualità di Assessore regionale *ad interim* per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica per le funzioni propositive a quest'ultimo attribuite dall'articolo 55 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;

DECRETA

Articolo 1

Per le motivazioni specificate in premessa è dichiarata la cessazione del Sindaco e della Giunta e, contestualmente, disposto lo scioglimento del Consiglio comunale del Comune di Ali' Terme (ME).

Articolo 2

Il dott. Giovanni Cocco, Funzionario dell'Amministrazione regionale, è nominato Commissario Straordinario per la gestione del Comune di Ali' Terme (ME) in sostituzione del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale, fino all'insediamento degli organi ordinari, eletti nella prima tornata elettorale utile.

Articolo 3

Al Commissario Straordinario è dovuto, ove spettante, il compenso mensile previsto dal D.P. n. 610/Gab. del 12.11.2018, in rapporto alla popolazione legale, rilevata nell'ultimo censimento del 31 dicembre 2021 (D.P.R. 20.01.2023 in G.U.R.I. - supplemento ordinario - n. 53 del 3 marzo 2023 - Serie generale), oltre al trattamento di missione a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Articolo 4

Il presente decreto sarà pubblicato sul Sito della Presidenza della Regione ai sensi dell'articolo 68 legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 5

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni.

Palermo, li 19 dicembre 2025

IL PRESIDENTE
Renato Schifani

RENATO SCHIFANI
Firmato digitalmente da RENATO SCHIFANI
Data: 2025.12.19 10:30:13 +01'00'